



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER I PROFESSIONISTI ACI 2019-2021 - PARTE NORMATIVA

La Rappresentanza dell'Amministrazione e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali Nazionali di cui all'art.7 del vigente CCNL 2016/2018, al termine delle sessioni di trattativa all'uopo avviate, il giorno **23 maggio 2022**.

- visto il C.C.N.L. della Dirigenza dell'Area Funzioni Centrali per il triennio 2016/2018;
- visto quanto disciplinato con il Titolo II del predetto CCNL in tema di relazioni sindacali;
- visto l'art. 44 del C.C.N.L 2016/2018, in tema di materie di contrattazione integrativa;
- visto il D.L. n° 112 del 25 giugno 2008, convertito in L. n° 133/2008, riferimento alle previsioni dettate dall'art. 67;
- tenuto conto di quanto disciplinato dal D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché delle circolari ministeriali applicative in materia di relazioni sindacali,
- vista la vigente normativa dettata in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- vista la circolare n. 7 del 13 maggio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica che detta gli indirizzi applicativi del D. Lgs. 150/2009 in materia di Contrattazione Collettiva Integrativa;
- vista la L. 125 del 30 ottobre 2013 con particolare riguardo all'art. 2 che detta disciplina in merito alla regolamentazione degli Enti aventi natura associativa;
- visto il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa ACI";
- vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Prot DFP/30219 del 7 aprile 2022, con la quale ha trovato conclusione l'accertamento previsto dall'art. 40-bis, comma 2, del D.lgs.n.165/2001 e recepite le modifiche richieste;

STIPULANO

Il contratto collettivo integrativo del personale professionista, per la parte normativa, per il periodo temporale 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021.

Il contratto avrà efficacia dal giorno successivo alla stipula salvo le diverse decorrenze previste nel contratto stesso.

Il presente Contratto ha validità per gli anni 2019/2021 nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 150/2009 art. 54, commi 3 e 3bis.

LA RAPPRESENTANZA
DELL' AMMINISTRAZIONE

LE DELEGAZIONI SINDACALI

Dr. Gerardo Capozza	<i>firmato</i>	CISL	<i>firmato</i>
Dr. Luigi Francesco Ventura	<i>firmato</i>	FP CGIL	<i>firmato</i>
Dr.ssa Autilia Zeccato	<i>firmato</i>	UILPA ACP	<i>firmato</i>
Dr.ssa Daniela Delle Donne	<i>firmato</i>	CIDA FUNZIONI CENTRALI	<i>firmato</i>
Dr.ssa Antonella Palumbo	<i>assente</i>	ANMI ASSOMED SIVEMP FPM	<i>assente</i>
		DIRSTAT - FIALP	<i>firmato</i>
		FLEPAR	<i>firmato</i>
		UNADIS	<i>firmato</i>

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo integrativo triennale si applica ai professionisti, a tempo indeterminato e determinato, di ACI, di cui al CCNL per il personale dell'Area FUNZIONI CENTRALI anni 2016- 2018 sottoscritto il 9 marzo 2020.

Il presente contratto concerne, per la parte normativa, il periodo temporale 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021.

Il presente contratto sostituisce integralmente tutti i contratti integrativi precedenti; per quanto non espressamente disciplinato continuano a trovare applicazione le disposizioni dei precedenti CCI, in quanto compatibili con il CCNL per il personale dell'Area FUNZIONI CENTRALI - 2016/2018.

Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa previsione dettata dalla disciplina contrattuale di comparto o da specifiche disposizioni della presente contrattazione integrativa nazionale.

L'efficacia del presente contratto perdura sino alla stipula del successivo contratto integrativo, da effettuarsi nel rispetto dei termini e con le modalità previste dalla disciplina normativa e contrattuale vigente in materia.

I Professionisti destinatari della presente sezione, investiti di particolari responsabilità in ragione anche della duplicità dei profili che li contraddistinguono e che discende dai due principi informatori – l'autonomia professionale e la pubblica dipendenza – rappresentano una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi dell'ACI. In particolare, nell'ambito del complesso sistema della mobilità strategica e comunicativa – con speciale riguardo alla sicurezza stradale e alla tutela dell'ambiente – la particolare natura, lo spessore delle responsabilità ed il grado di autonomia all'interno delle strategie generali delineate dall'Ente e dalla Direzione–cui sono assegnati, che caratterizzano lo svolgimento delle funzioni di studio, di ricerca, di pianificazione e progettazione, sottolineano ulteriormente l'importanza e la delicatezza del ruolo che i Professionisti esplicano attraverso la prestazione degli apporti specialistici, nell'interesse della Federazione.

I professionisti svolgono la loro attività in conformità alle normative che disciplinano le rispettive professioni rispondendone a norma di legge, secondo i singoli ordinamenti professionali, con l'assunzione delle conseguenti responsabilità. Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi Ordini professionali costituisce vincolo primario per ciascun professionista.

Nell'Ordinamento dei servizi dell'Ente sono individuate le aree professionistiche “legale”, “tecnica” e “statistica”.

Art. 1

INDENNITÀ DI FUNZIONE PROFESSIONALE TECNICA – STATISTICA E LEGALE

(ART. 101, COMMA 3, CCNL 2002/2005)

L'indennità in oggetto, erogata su base mensile (per un importo annuo massimo pro-capite pari ad € 13.142,32), è collegata alla partecipazione ad almeno quattro corsi su ciascuna qualifica

professionale ed è finalizzata a compensare gli oneri e le responsabilità ai professionisti nonché le spese di aggiornamento professionale.

I corsi di aggiornamento professionale ai quali è legato il compenso in oggetto possono essere indicati dal Professionista o promossi dall'Amministrazione, che ne autorizza l'eventuale pagamento, secondo i seguenti criteri generali:

- I corsi sono differenziati in funzione delle diverse qualifiche professionali presenti nell'Ente;
- I corsi hanno carattere teorico e/o pratico e tengono conto delle esigenze di arricchire le specifiche professionalità interessate; i predetti corsi oltre ad avere ad oggetto discipline specialistiche inerenti alle diverse qualifiche professionali possono riguardare il marketing, la comunicazione e l'organizzazione d'azienda;
- I corsi sono impartiti di norma da strutture di livello universitario, dalla Scuola di formazione ACI o da organizzazioni pubbliche o private altamente qualificate.

I corsi rientrano nella formazione obbligatoria degli Ordini professionali di appartenenza ai fini dell'aggiornamento della competenza professionale, in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento di riforma delle professioni (DPR 137/2012)

Art. 2

INDENNITÀ' LEGALE

(ART. 39 COMMA 2 CCNL 2006/2007 E ART. 10 COMMA 2 CCNL 2008/2009)

Compete ai professionisti dell'area legale (per un importo annuo massimo pro-capite pari ad € 5.833,56).

È determinata ai sensi dell'art. 39 comma 2 del biennio economico 2006/2007 e art. 10 comma 2 del biennio economico 2008/2009 in relazione all'albo degli avvocati.

Art. 3

INDENNITÀ' COORDINAMENTO

(ART. 90, COMMA 1, LETT. A), CCNL 1994-97)

La relativa indennità è determinata nella misura del 10% delle voci retributive indicate al comma 5 dell'art. 19 del CCNL economico 1996 – 1997 (stipendio tabellare annuo lordo in godimento

determinato secondo il livello, iniziale ovvero differenziato, di appartenenza e maggiorazioni stipendiali ex acquisite come retribuzione individuale di anzianità a norma dell' art. 86 del CCNL 1994-97).

Art. 4

RETRIBUZIONE DI RISULTATO

(ART. 28 CCNL 2016/2018)

In applicazione della normativa contrattuale vigente, disciplinante la valutazione dei professionisti, art. 28 del CCNL 2016/2018 FUNZIONI CENTRALI, la retribuzione di risultato è attribuita proporzionalmente alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi di performance individuali e del livello di competenze professionali conseguite, tenuto conto dello specifico ruolo svolto da ciascun professionista, e misurati secondo le procedure di valutazione del Sistema di misurazione e valutazione della Performance in ACI.

In relazione agli obiettivi di performance assegnati dalle Strutture competenti ed alle previsioni del sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Ente, che prevede monitoraggi intermedi, nei mesi di luglio e novembre di ciascun anno, gli Organismi preposti dal suddetto sistema di valutazione effettuano le verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi sulla base degli indicatori e dei target di monitoraggio riportati nelle schede di performance. Il 50% del fondo destinato alla retribuzione di risultato annuale sarà utilizzato per la corresponsione della quota al 2° trimestre ed al 3° trimestre dell'anno di riferimento.

In esito alle suddette verifiche sarà corrisposto, per il primo semestre, nella prima mensilità utile, al personale professionista in servizio alla data 1° luglio, una quota pari al 30% della retribuzione di risultato massima annuale, ove il livello complessivo di conseguimento degli obiettivi assegnati, collegati al risultato, sia stato raggiunto – in base ai predetti indicatori - per almeno il 50% degli obiettivi annuali.

Un'ulteriore quota pari al 20% della retribuzione di risultato massima annuale sarà corrisposta, per il terzo trimestre, nella prima mensilità utile dello stesso anno, al personale professionista in servizio alla data del 1° ottobre, ove il risultato sia stato raggiunto – in base ai predetti indicatori - per almeno il 75% degli obiettivi annuali, con i medesimi criteri.

Il saldo, comprensivo della quota della retribuzione di risultato annua prevista, maggiorata dai residui economici derivanti dalla mancata corresponsione degli istituti disciplinati dalla presente contrattazione, sarà corrisposto terminata la verifica sul conseguimento degli obiettivi, a conguaglio attivo o passivo delle somme già erogate.

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 28, comma 3, del CCNL dell'Area FUNZIONI CENTRALI anni 2016-2018, fermo restando il consolidato principio in ragione del quale è necessario procedere a una differenziazione della valutazione del personale professionista, e, quindi, alla conseguente differenziazione della retribuzione di risultato, le parti convengono di attribuire una maggiorazione pari al 30% del valore medio pro-capite della quota di retribuzione di risultato spettante, relativamente a comportamenti e competenze manageriali (30% del totale della retribuzione di risultato), al 5% dei professionisti, che abbiano conseguito le valutazioni più elevate, sempre con riferimento a comportamenti e competenze manageriali; qualora nell'ambito di detto 5% del numero dei professionisti si verificano ex-aequo, sarà presa in considerazione la valutazione riferita agli ultimi 3 anni; in caso di ulteriore parità, avranno accesso alla maggiorazione i professionisti con una maggiore anzianità di servizio in ACI.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

La rappresentanza dell'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali nazionali, di cui all'art. 7 del vigente CCNL, concordano sull'opportunità di avviare una verifica utile a trovare una soluzione finalizzata a coinvolgere maggiormente i professionisti nelle attività progettuali delle società esterne.



F.LE.PAR.

**Federazione Legali e Professionisti
delle Amministrazioni della Repubblica**

Aderente CODIRP

flepar@virgilio.it

La Flepar, prendendo atto dei rilievi formulati dal MEF e dalla Funzione Pubblica, e dello stralcio di alcune parti del CCNI, sottoscrive gli accordi relativi ai fondi dei professionisti, visto l'impegno dell'Amministrazione a verificare la possibilità di ampliamento delle risorse del fondo e chiedendo l'apertura immediata di un tavolo di confronto sul ruolo dei coordinatori delle strutture professionali.